



## PROTOCOLLO DI INTESA TRA ANPIT E CONFIAP

Il giorno 25 Luglio 2019 alle ore 15.00 si sono incontrate a Roma le delegazioni delle Associazioni ANPIT e CONFIAP al fine di ricercare un'intesa che ne rafforzi la presenza sui territori, implementando la tutela sindacale dei propri associati e l'offerta dei servizi alle imprese.

- L'ANPIT – Associazione Nazionale Per l'Industria ed il Terziario - è un'Associazione datoriale che opera su tutto il territorio nazionale e svolge la propria attività di tutela dei diritti degli associati operanti in molteplici settori quali, tra gli altri, Commercio, Turismo, Servizi, Metalmeccanica offrendo loro, oltre ad altri servizi, prestazioni in materia di assistenza nella gestione delle risorse umane soprattutto attraverso l'applicazione dei CCCC.NN.LL. di cui è firmataria;
- CONFIAP - che opera a livello nazionale ed è formata da organismi associativi territoriali che tutelano gli interessi di artigiani, commercianti, pubblici esercizi ed operatori del terziario.

Le parti, come sopra indicate, premesso che:

- ANPIT e CONFIAP hanno manifestato il reciproco interesse affinché CONFIAP aderisca ad ANPIT come Associazione esterna, mantenendo la piena autonomia economica - finanziaria e organizzativa.
- CONFIAP riconosce e condivide le finalità statutarie dell'ANPIT e all'indomani dell'associazione alla medesima è interessata a costituire una sinergia operativo-funzionale per l'applicazione dei CCCC.NN.LL. da parte dei propri associati ed una sinergia per i servizi sul territorio;


*si stipula e conviene quanto segue*

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- ANPIT accetta l'adesione di CONFIAP,


- CONFIAP si impegna a far versare la quota di iscrizione equivalente a quella richiesta da ANPIT per le aziende che applicano i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalla stessa.
- Con il presente protocollo le strutture CONFIAP-ANPIT saranno sede ANPIT a tutti gli effetti ed esporranno all'esterno dei propri locali la targhetta contenente il logo e la denominazione "ANPIT";
- ANPIT e CONFIAP convengono sull'assunto che nulla potrà essere reciprocamente preteso d'ulteriore per i servizi qui esposti.
- Il presente protocollo d'intesa ha validità 12 mesi dalla data di stipula e sarà rinnovato tacitamente salvo comunicazione con raccomandata a/r o tramite PEC entro due mesi dalla scadenza.

Roma, li 25 Luglio 2019

Per ANPIT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Padellaro". The signature is written in a cursive style with large, sweeping loops.

Per CONFIAP

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giacca". The signature is written in a cursive style with large, sweeping loops.

## VERBALE DI ACCORDO

sul CCNL "COMMERCIO" sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra  
ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL

Il giorno 21 novembre 2017 presso la sede dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma, si sono incontrate le seguenti Parti Datoriali e Sindacali:

- ANPIT, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco;
  - CIDEDEC, rappresentata dal Presidente Paolo Esposito;
  - CONFIMPRENDITORI, rappresentata dal Presidente Stefano Ruvolo;
  - UNICA, rappresentata dal Presidente Gianluigi De Sanctis;
- e
- CISAL Terziario, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;
  - CISAL, rappresentata dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;

per definire il trattamento di ferie e permessi durante il periodo di applicazione del Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2016, successivamente recepito con modifiche nel rinnovo del CCNL "Commercio" intervenuto il 28 dicembre 2016.

Premesso che:

- A. Il 3 luglio 2012, le Associazioni Datoriali e Sindacali in epigrafe sottoscrivevano il CCNL "Commercio", con previsione di 160 ore di ferie e 48 ore di permessi retribuiti in ragione d'anno, per complessive 208 ore annue.
- B. Il 9 aprile 2016, le medesime Associazioni Datoriali e Sindacali sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa sul rinnovo del CCNL "Commercio", con validità dal 1° maggio al 31 dicembre 2017 che prevedeva, oltre agli incrementi retributivi e modifiche sulla Classificazione del Personale, un incremento delle ore di ferie, pari a complessive 173,33 ore, senza definire alcunché in merito ai permessi retribuiti che, pertanto, dovevano essere mantenuti *in prorogatio*.
- C. Il 28 dicembre 2016, le medesime Associazioni Datoriali e Sindacali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL "Commercio", che ha confermato la previsione del previgente CCNL di 208 ore complessive in ragione d'anno, delinquendo la nuova ripartizione tra ferie e permessi, nel seguente modo: 176 ore di ferie (anziché 160) e 32 ore di permessi (anziché 48).
- D. Nel periodo di applicazione del Protocollo d'Intesa, il Lavoratore poteva quindi vantare diritto a un incremento delle ferie retribuite rispetto a quanto previsto dal previgente CCNL e dal successivo rinnovo, per complessive 8,88 ore.
- E. Le Parti hanno espresso la volontà di ricercare una soluzione equitativa che possa prevenire eventuali contenziosi sul riconoscimento di ferie e permessi nel periodo intercorrente tra la data di applicazione del Protocollo (1° maggio - 31 dicembre 2017) e la successiva decorrenza del CCNL "Commercio" (dal 1° gennaio 2017), a valere per tutti i dipendenti provenienti dal previgente CCNL "Commercio" e ancora in forza, per eventuali errori applicativi, senza operare ricalcoli sui saldi individuali maturati che, inevitabilmente, potrebbero determinare ulteriori errori.

Tutto quanto premesso ai precedenti punti, le Parti, come sopra presenti e rappresentate, concordano quanto segue.



1) "Una Tantum"

A tutti i Lavoratori provenienti dal CCNL "Commercio" del 3 luglio 2012, attualmente in forza sempre con l'applicazione del rinnovato CCNL "Commercio" del 28 dicembre 2016, a titolo di risarcimento equitativo delle maggiori ferie previste dal Protocollo d'Intesa, successivamente parzialmente assorbite dagli ex permessi retribuiti, unitamente alle competenze del mese di dicembre 2017, sarà riconosciuta un'indennità "Una Tantum", pari a 9 (nove) ore della Retribuzione Oraria Normale del Lavoratore in vigore nel medesimo mese.

In caso di Tempo Parziale, l'"Una Tantum" sarà proporzionata all'Indice di Prestazione in vigore nel mese di dicembre 2017.

Tale "Una Tantum" sarà automaticamente riconosciuta a tutti i Lavoratori in forza nel mese di dicembre 2017 e provenienti dal previgente CCNL "Commercio", indipendentemente dalle ore di ferie e permessi maturati e/o goduti nel periodo di applicazione del Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2016.

2) **Progressi saldi di Ferie e Permessi**

Per effetto del riconoscimento dell'"Una Tantum" di cui al precedente punto 1), NON dovranno essere effettuati ricalcoli dei progressi saldi di Ferie e Permessi, a titolo di adeguamento al Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2016.

3) **Ferie e Permessi nel rinnovato CCNL "Commercio"**

Le Parti confermano che, con l'applicazione del rinnovato CCNL "Commercio" (dal 1° gennaio 2017), a prescindere dalle maturazioni intercorse durante l'applicazione del Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2016, dovranno essere riconosciute solo 176 ore di ferie/anno e 32 ore di permesso/anno (comprensive di ex festività), eventualmente proporzionati nel caso di Tempo Parziale.


4) **Deposito del presente Accordo e diffusione**

Le Parti confermano che il presente Verbale sarà depositato presso il CNEL entro i termini ivi previsti e ne sarà data diffusione telematica (*attraverso i siti delle Parti*) e informatica (*attraverso gli indirizzi di posta elettronica registrati nell'Ente Bilaterale En.Bi.C.*), al fine di permettere a tutti gli Operatori di settore di rispettare quanto pattuito nel presente Accordo.


Roma, 21 novembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto, le Parti contrattuali:


Per ANPIT




Per CIDEF



Per CONFIMPRENDITORI



Per UNICA



Per CISAL TERZIARIO



Per CISAL

